

Dec.Ass. 1 febbraio 2007 ⁽¹⁾.

Direttive relative ad attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e loro famiglie ⁽²⁾.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 febbraio 2007, n. 9.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione e l'emigrazione.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la *legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*;

Vista la *legge regionale n. 38/1984*;

Vista la *legge regionale n. 35/1988*;

Vista la *legge regionale n. 19/2005*;

Vista la *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*;

Vista la Circ.Ass. 30 luglio 1986, n. 48/522/em/aa gg;

Vista la direttiva presidenziale 18 dicembre 2006, n. 2/rep spcs con la quale in favore dei siciliani all'estero sono state previste le seguenti attività:

a) sostenere e qualificare i siciliani residenti all'estero nei paesi ospitanti, con iniziative volte a favorire un maggiore inserimento e l'acquisizione di posizioni professionali più elevate;

b) rafforzare i sistemi locali di sviluppo, con la formazione di consorzi, società, joint-ventures volte a facilitare la commercializzazione di prodotti siciliani nel Paese di residenza dei siciliani all'estero;

c) sostenere la creazione dell'identità regionale, condivisa dal territorio e visibile nei confronti dell'esterno. La creazione di un'immagine, di un marchio Sicilia, consente ai territori di presentarsi all'esterno con una visibilità chiara ed omogenea;

d) continuare a costruire legami stabili con la presenza economica siciliana, con la Business Sicilian Community, che comprende aziende italo-estere, aziende estere che hanno rapporti commerciali con la Sicilia ed aziende siciliane proiettate verso i mercati internazionali, sostenendo "Casa Sicilia" quali luoghi di incontro, di presentazione, di dibattito e soprattutto di conoscenza della nostra terra, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, delle sue opportunità e delle sue ricchezze;

e) svolgere interventi formativi in Sicilia con l'apporto di siciliani che hanno trovato successo all'estero;

Considerato necessario valorizzare tutti gli aspetti tipici della storia, della cultura, delle tradizioni, delle produzioni, dell'artigianato, dell'ospitalità, del gusto, del "made in Sicily";

Considerato necessario procedere all'emissione di disposizioni e direttive applicative inerenti il nuovo indirizzo in materia di siciliani residenti all'estero, contenuto nel programma di Governo di cui alla direttiva presidenziale n. 2/rep spcs del 18 dicembre 2006;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare disposizioni e direttive applicative riguardanti le attività trattate dal servizio emigrazione ed immigrazione del dipartimento regionale lavoro in materia di attività a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, di cui all'*art. 24-bis della legge regionale n. 55/1980* e successive;

Decreta:

Art. 1

Soggetti attuatori.

Le attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero ed ancorché degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, di cui all'*art. 24-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, sono organizzate dai seguenti organismi:

- a) associazioni e patronati definiti dalla *legge regionale n. 55/1980* e successive;
 - b) enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione.
-

Art. 2

Attività culturali.

Le attività culturali possono, tra l'altro, riguardare:

- a) rappresentazioni teatrali;
- b) rappresentazioni folkloristiche e musicali;
- c) proiezioni cinematografiche;
- d) mostre;

e) conferenze storico-culturali;

f) diffusione di libri, pubblicazioni, altro materiale a carattere culturale.

Tutte le superiori iniziative devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.

Art. 3

Presentazione delle istanze.

1) I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto presentano le domande per l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Dipartimento lavoro - Servizio emigrazione ed immigrazione - di avviso pubblico contenente l'atto di indirizzo per le attività da svolgere, secondo i contenuti del programma di Governo e la conseguente direttiva presidenziale.

2) Le domande, inoltrate per il tramite degli organismi operanti in Sicilia, dovranno pervenire secondo l'allegato schema (mod. PROG. 1/2), in duplice copia, a firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo proponente, indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - via Imperatore Federico, 70b - Palermo, unitamente al programma di massima di ciascuna delle attività per le quali richiedono il finanziamento, con l'indicazione delle località di svolgimento dell'iniziativa, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad esse relativi con la previsione incontri-dibattiti tra collettività degli emigrati e rappresentanti della Regione.

3) Potranno partecipare alla manifestazione in relazione al programma di attività, oltre ai relatori o ai gruppi che realizzano l'iniziativa, anche con la precisa funzione di organizzare localmente lo svolgimento della stessa, il rappresentante regionale (o un suo delegato) dell'associazione, o del patronato, o dell'ente proponente, nonché un componente dell'ufficio di diretta collaborazione, designato dall'Assessore in rappresentanza dell'Assessorato e n. 1 componente designato dal dirigente del dipartimento lavoro, per la stesura del rapporto di servizio a firma congiunta, sullo svolgimento dell'iniziativa.

4) Per le iniziative all'estero svolte dai soggetti di cui all'art. 1, unitamente all'istanza di cui al mod. PROGR. 1/2, la richiesta deve contenere ogni elemento utile alla valutazione dell'opportunità dell'iniziativa in relazione ai contenuti del programma di Governo, nonché dell'interesse, della valenza e della possibile risonanza della stessa nella realtà sociale del Paese ospitante, accompagnata da una richiesta dell'associazione estera degli emigrati siciliani, vistata dalla competente autorità consolare.

5) In aggiunta alla richiesta deve pervenire un preventivo di massima dei costi stimati occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa, corredato di elementi che possano servire alla valutazione dell'iniziativa proposta, secondo lo schema riportato nel mod. PROGR. 1/2 allegato.

Art. 4

Istruttoria delle istanze.

- 1) L'istruttoria delle pratiche relative alle iniziative di cui all'art. 3 è svolta dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - entro 45 giorni dal termine ultimo fissato dal bando per l'arrivo delle istanze, secondo una scheda di istruttoria allegata al presente decreto (mod. ISTR1).
 - 2) Il risultato dell'istruttoria verrà rimesso entro 10 giorni dal termine anzidetto, alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
-
-

Art. 5

Atto di programmazione delle attività.

- 1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione adotta con proprio decreto l'atto annuale di programmazione delle attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie, all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie entro 30 giorni dalla trasmissione delle schede istruttorie di cui all'art. 4 del presente decreto.
- 2) Il programma annuale così definito riguarderà il 70% delle risorse economiche disponibili sul bilancio di previsione per l'anno di riferimento; il rimanente 30% delle risorse verrà ulteriormente programmato con successivi provvedimenti dell'Assessore, sulla scorta delle domande che perverranno di massima entro la data del 31 luglio dell'anno corrente, al fine di poter consentire lo svolgimento di attività, la cui importanza dovesse emergere nel corso dell'anno, coerenti con le finalità della *legge regionale n. 55/1980*, con il programma di Governo e con la relativa direttiva presidenziale annuale. Vengono confermati i termini procedurali di cui all'art. 4 anche per l'ulteriore attività di programmazione.
- 3) Ogni modifica agli atti di programmazione di cui al presente articolo deve essere adottata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con proprio decreto, previa presentazione di apposita istanza motivata da parte del soggetto inserito nell'atto di programmazione ed istruttoria da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - che lo inoltra nei tempi di cui all'art. 4 alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di modifica dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.

4) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - comunicherà il programma annuale e le relative variazioni, al Ministero degli affari esteri, direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie per eventuali indicazioni e per la diffusione alle strutture consolari.

Art. 6

Finanziamento delle attività.

1) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - adotta il decreto di impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle iniziative dell'atto di programmazione in favore dei soggetti nello stesso individuati e nei limiti nello stesso indicati, entro 15 giorni dalla data di efficacia del decreto di programmazione.

2) Il decreto di finanziamento verrà inoltrato per la registrazione alla competente ragioneria centrale e alla Corte dei conti per consentirne il relativo controllo. Il finanziamento delle iniziative è subordinato alla registrazione.

Art. 7

Svolgimento delle attività.

1) Per lo svolgimento delle attività contemplate nell'atto di programmazione annuale, i soggetti destinatari del finanziamento dovranno presentare in duplice copia all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento lavoro, servizio XI emigrazione e immigrazione - che esercita la funzione di spesa ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale n. 10/2000*, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa:

a) istanza a firma leggibile del legale rappresentante, accompagnata dal programma esecutivo dettagliato, che dovrà comprendere tutte le informazioni atte ad identificare l'evento, le sue fasi e modalità di svolgimento. I dettagli forniti nel programma dovranno trovare riscontro nella documentazione contabile che verrà allegata per il rendiconto analitico relativo all'evento. Il programma di dettaglio verrà inviato alla autorità consolare territorialmente competente per le attività all'estero;

b) bilancio preventivo dell'attività, riportante la causale dei costi che vengono ivi previsti, nonché la dichiarazione a firma leggibile del legale rappresentante, in calce al preventivo con cui viene dichiarato che l'iniziativa beneficia o meno di altri finanziamenti da parte di terzi;

c) preventivi di spesa analitici da parte di almeno tre agenzie di viaggio (anche operatori on line o direttamente compagnie aeree per via telematica) per biglietti di viaggio, per spese alberghiere e

di soggiorno e per costi di trasporti locali; preventivi, sempre in numero di tre, relativi alle spese di pubblicità, stampa e spedizione di materiale occorrente. Sono ammessi, previa preventivazione, spese di noleggio, trasporti, movimentazioni, montaggi di strumenti e attrezzature (foniche e luci) ove siano effettivamente occorrenti, nonché affitto sala, accompagnamento in sala e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'iniziativa, avendo cura dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. I preventivi dovranno contenere tutte le informazioni necessariamente correlate al programma esecutivo dettagliato, alla composizione della delegazione, compresa l'indicazione dei luoghi ove viene effettuata l'iniziativa, nonché della categoria dell'albergo in cui la delegazione verrà ospitata e la località ove esso si trova. Non saranno presi in considerazione preventivi generici o non aderenti a quanto sopra richiesto. Per i preventivi acquisiti on line, il timbro e la firma previsti per l'esercente che ha formulato il preventivo saranno sostituiti da quello del legale rappresentante dell'ente che lo ha acquisito telematicamente;

d) elenco dei partecipanti all'iniziativa con le rispettive competenze in relazione all'attività, ivi compresi i rappresentanti dell'Assessorato; ciascuno di essi, fatta eccezione per i rappresentanti dell'Assessorato, dovrà preventivamente dichiarare nelle forme contemplate dall'*art. 46 del D.P.R. n. 445/2000*, di non avere carichi pendenti (mod. DSPC_EM).

2) Tutto il materiale prodotto per le iniziative, previa presentazione e approvazione di bozza o prototipo, da allegare alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà recare la dicitura: "materiale gratuito prodotto con il contributo della Regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione" in lingua italiana e nella lingua dell'eventuale Paese estero in cui l'iniziativa si svolge. Ove possibile dovrà essere stampigliato il logo della Regione Siciliana. Nei luoghi ove si svolgeranno le attività, analogamente, dovrà essere predisposto all'ingresso un cartello di dimensioni non inferiori a cm. 80 x 60 riportante il logo della Regione con la sottostante dicitura: "iniziativa realizzata con il contributo della Regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione". Compete, inoltre, all'ente organizzatore, la conservazione e la fruizione del materiale di uso continuativo occorrente alla realizzazione delle iniziative.

3) Con riferimento ai punti precedenti, in fase di rendicontazione dell'attività svolta, saranno ritenuti ammissibili scostamenti o variazioni compensative fra le voci del bilancio preventivo dell'attività solo se essi risulteranno adeguatamente documentati e motivati in misura, di norma, non eccedente il 10% per ciascuna voce, nonché, ove necessario, giustificati nel rapporto di servizio predisposto dai rappresentanti dell'Assessorato partecipanti all'iniziativa.

4) Le iniziative dovranno essere svolte nell'anno di competenza. La presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione deve essere effettuata tempestivamente (entro 60 giorni dal termine delle attività) e per le iniziative da svolgere in corrispondenza alla fine dell'esercizio annuale, tale adempimento potrà essere differito all'anno successivo e, comunque, entro e non oltre i sessanta giorni dalla conclusione delle attività.

5) Qualora le manifestazioni dovessero consistere in spettacoli di prosa, musicali e folkloristici, è da tener presente che:

a) nessun compenso, ad eccezione del rimborso e spese documentate strettamente connesse alla manifestazione, è dovuto ai componenti di gruppi non professionistici;

b) la congruità del compenso, per i gruppi professionistici, va comprovata mediante dichiarazione a firma autenticata, del responsabile del gruppo, il quale, sotto la propria

responsabilità, deve garantire che il compenso richiesto per la prestazione artistica corrisponde a quello percepito, per la stessa prestazione, nel territorio nazionale;

c) il costo relativo alla preparazione dello spettacolo, ai costumi, e quanto altro occorre all'allestimento dello spettacolo in sè è a carico del gruppo che lo produce, ove questo percepisca compensi;

d) nel caso di gruppi costituiti in cooperative, occorre produrre copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto;

e) dichiarazione resa dal legale rappresentante che i partecipanti

Art. 8

Erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo per l'iniziativa a carico dell'Assessorato avverrà per quelle previste dal decreto di programmazione, secondo le seguenti misure e modalità:

- settanta per cento, previa emissione del decreto di impegno di spesa da parte del servizio XI, sulla scorta della documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) precedenti;

- trenta per cento, ad approvazione del rendiconto corredato e della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo Assessorato, dipartimento lavoro, servizio XI emigrazione ed immigrazione, via Imperatore Federico n. 70/b - Palermo, entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione.

Art. 9

Controllo sullo svolgimento delle attività.

Il controllo sullo svolgimento delle attività viene effettuato con le seguenti modalità:

1) controllo in itinere, effettuato dai rappresentanti dell'Assessorato e del dipartimento, mediante la stesura del rapporto di servizio citato nell'art. 3 del presente decreto;

2) controllo in itinere, effettuato all'estero dalle autorità consolari, che attesteranno, per come già in atto, l'avvenuta manifestazione;

3) controllo a consuntivo, effettuato dal dipartimento lavoro, servizio XI, emigrazione ed immigrazione, sulla scorta dei consuntivi di attività di con le modalità descritte nell'articolo seguente.

Art. 10

Chiusura e rendicontazione delle attività.

1) La documentazione della spesa sostenuta che dovrà essere presentata per ottenere l'erogazione del saldo comprenderà:

a) lettera di trasmissione del rendiconto a firma del legale rappresentante, con elencazione degli allegati;

b) bilancio consuntivo dell'iniziativa con evidenziati scostamenti e variazioni;

c) relazione sull'attività svolta, con riferimento al programma inizialmente previsto, che dovrà illustrare ogni dettaglio sulla modalità e sui tempi di svolgimento della manifestazione oltre ad ogni elemento utile a confermarne la validità ed il gradimento da parte delle famiglie siciliane all'estero (se all'estero); in essa si farà riferimento alle conseguenti voci di spesa che sono state riportate al rendiconto;

d) dichiarazione di avvenuto svolgimento della manifestazione, vistata dalla competente autorità consolare se all'estero;

e) elenco invitati all'iniziativa, elenco partecipanti effettivi, questionari di gradimento, registro ospiti dell'evento, fotografie panoramiche dell'evento, riprese su DVD e quant'altro viene solitamente prodotto a corredo, per mostrare il gradimento dei beneficiari ed il successo complessivo dell'evento;

f) dichiarazione di assunzione di responsabilità a firma autenticata del legale rappresentante per i rilievi e gli addebiti che eventualmente verranno mossi dai superiori organismi di controllo (mod. DICH allegato);

g) elenco ordinato e numerato della documentazione di spesa presentata per il rendiconto;

h) biglietti di trasporto, fatture o ricevute in originale, debitamente quietanzate e in regola con le vigenti disposizioni fiscali; si precisa a tal fine, che assumono valenza di quietanza, gli scontrini fiscali nonchè le ricevute elettroniche per i pagamenti effettuati con carte di credito o analoghe. Per tutti i pagamenti diversamente effettuati, dovrà essere dichiarata dal soggetto che presenta il rendiconto la modalità con cui essi sono avvenuti, con dichiarazione di assunzione di responsabilità, per eventuali errori di natura fiscale commessi;

i) dichiarazioni nelle forme contemplate dall'*art. 46 del D.P.R. n. 445/2000*, di non avere carichi pendenti (mod. DSPC_EM) per tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa per i quali si è sostenuta una spesa a carico dell'Assessorato.

2) Oltre ai tradizionali biglietti di trasporto terrestre, marittimo e aereo riportanti l'importo pagato, muniti di carte di imbarco, sono alle stesse condizioni ammissibili i biglietti elettronici rilasciati "on line" purché riportanti la tariffa pagata e accompagnati dalla corrispondente ricevuta elettronica della carta di credito o dalla nota prodotta dal gestore dei servizi finanziari.

Le fatture emesse dagli erogatori dei servizi alberghieri, ristorativi, trasporti, prestazioni e servizi diversi, etc., oltre che in regola con le disposizioni fiscali vigenti e coerenti con il programma eseguito, dovranno riportare i servizi eseguiti per numero e quantità ed i nominativi dei relativi beneficiari (alberghi). Altresì, le fatture emesse da agenzie di viaggio dovranno esplicitare i nominativi dei soggetti per i quali sono stati commissionati i servizi ai terzi erogatori.

Non verranno ammesse al rendiconto:

- spese non direttamente ascrivibili all'attività o per le quali non sia univoca la correlazione con l'iniziativa;
- quote di iscrizione di qualsivoglia natura;
- spese fatturate da terzi non agenti o diretti erogatori dei servizi (trasporti, ricettività e servizi accessori);
- biglietti di trasporto non riportanti la tariffa pagata;
- biglietti di trasporto aereo privi di carte d'imbarco;
- spese per la produzione di materiale non contenuto nel programma o non autorizzato.

Il rapporto di servizio stilato dai rappresentanti dell'Assessorato sarà acquisito agli atti per un giudizio sul valore assunto dell'iniziativa svolta.

3) Esaminati gli atti proposti, laddove dal rapporto di servizio non emergano circostanze impeditive, il servizio XI, emigrazione ed immigrazione, ammetterà al rendiconto tutti gli atti in regola con le superiori disposizioni (mod. ISTR2), provvedendo al recupero degli acconti erogati, qualora eccedenti il conto finale.

4) Le superiori disposizioni, inerenti la rendicontazione, per analogia si applicano a tutte le iniziative realizzate in favore degli emigrati siciliani, con il contributo della Regione.

Art. 11

Decorrenza e regime transitorio.

Il presente decreto trova applicazione già per l'anno 2007; sono fatte salve le istanze presentate entro il 31 luglio 2006 dai soggetti aventi titolo ai sensi della *legge regionale n. 55/1980*, i quali hanno la facoltà di integrare la documentazione occorrente prevista dall'art. 3 necessaria all'istruttoria di cui al successivo art. 4 o di produrre ulteriori istanze per conseguire la coerenza delle iniziative con il programma di Governo e con la direttiva presidenziale n. 2/rep spcs del 18 dicembre 2006.